



Imposta sul valore aggiunto sulla controprestazione per l'utilizzo di beni imposti secondo il regime doganale di ammissione temporanea

1. Base giuridica

La controprestazione per l'utilizzo di un bene importato secondo il regime doganale di ammissione temporanea soggiace all'imposta sul valore aggiunto (articolo 76 capoverso 1 lettera g della legge federale del 2 settembre 1999 sull'imposta sul valore aggiunto).

L'imposta sul valore aggiunto si calcola a partire dal noleggio o compenso che devono essere pagati. Se l'uso temporaneo è gratuito o se il compenso richiesto è ridotto, fa stato la controprestazione che sarebbe messa in conto per l'affitto del bene ad un terzo indipendente.

2. Dati che devono figurare nella dichiarazione doganale per l'ammissione temporanea

In merito all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto, al momento dell'importazione dell'oggetto, nella dichiarazione doganale dell'ammissione temporanea devono essere annotati i seguenti dati:

- nel caso di macchine e congegni, la marca e il tipo;
- nel caso di altri beni (tende, costumi da scena ecc.) le caratteristiche specifiche (p.e. grandezza delle tende, numero, numero dell'articolo);
- dettagli relativi all'impiego effettivo del bene sul territorio svizzero;
- nome e indirizzo della persona che utilizza l'oggetto in Svizzera.

Nella dichiarazione doganale va inoltre indicato se il bene viene importato temporaneamente sulla base di un affare di locazione.

La persona pagante la dichiarazione doganale deve essere in possesso di tali dati.

3. Garanzia dei tributi di importazione

Nel caso del regime doganale di ammissione temporanea i tributi di importazione vengono imposti condizionatamente (p.es. imposta sul valore aggiunto e dazio). La persona assoggettata all'obbligo di denuncia deve garantire la riscossione condizionata all'importazione mediante depositi in contanti, depositi di titoli o atti di fideiussione.

La garanzia viene liberata se il regime di ammissione temporanea viene concluso regolarmente e la controprestazione per l'utilizzo del bene importato temporaneamente è stata tassata.

4. Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto viene per principio imposta dopo la conclusione regolare del regime doganale di importazione temporanea dalla Direzione generale delle dogane.

Contrariamente a ciò, la persona contribuente può richiedere l'imposizione fiscale presso l'ufficio doganale presso il quale avviene la conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea. Questo alla condizione che la controprestazione per l'utilizzo del bene è in quel momento fissata. Ciò permette la liberazione più rapida dei tributi d'entrata garantiti.